

# SINDACI DI SOCIETÀ, SANZIONI DA LIMITARE AI PREGIUDIZI GRAVI

di **Marco Ventoruzzo**

—Continua da pagina 31

**M**a anche trascurando i problemi di merito consapevoli che la sentenza potrebbe aver spiegato male i fatti, sono comunque criticabili aspetti più generali. Primo: come può il collegio sindacale intuire un interesse anche erroneamente non dichiarato da un amministratore? La disciplina si basa sul dovere dell'amministratore di informare circa la sua posizione, ma se questi tace, può essere semplicemente impossibile per l'organo di controllo conoscere le circostanze rilevanti.

Ma soprattutto, il punto cruciale: la Cassazione ribadisce che nessun filtro di materialità è applicabile, qualsivoglia irregolarità deve essere tempestivamente comunicata. È una tesi che fa a pugni col buon senso prima ancora che con il diritto, e può portare a conseguenze illogiche, ivi incluso sanzionare i sindaci per un'omessa comunicazione di irregolarità, senza però che sia sanzionato (e talvolta sanzionabile) chi l'ha commessa. L'attività di controllo del collegio sindacale è sì pervasiva, ma non fonda una responsabilità oggettiva: anche i sindaci, come ogni organo di controllo, hanno risorse scarse e devono – per essere efficaci – disporre di una qualche

discrezionalità tecnica su cosa concentrarsi, a prezzo di dover dedicare tutto il tempo a verificare ogni singola operazione e documento, incluse le minuzie più trascurabili, inondando Consob di rapporti, e magari perdendo di vista problemi maggiori. In caso contrario, paradossalmente andrebbero segnalati a Consob anche i fogli di carta finiti per errore nel cestino della plastica: anche questa è una irregolarità. Ne risulterebbe, peraltro, un discutibile impiego delle risorse del Supervisore e della magistratura. Già i latini sapevano che un sacrosanto principio del diritto, e dell'amministrazione della giustizia, è che *de minimis non curat praetor*.

Se non si riesce ad accettare questo concetto, speriamo almeno che in sede di revisione delle norme, in un periodo in cui tanto si cerca di arginare la fuga delle società dalla borsa, di semplificare le regole e concentrarsi sulle effettive esigenze di tutela degli investitori, l'articolo 149 del Tuf chiarisca, finalmente, un po' come fa il 2409 del Codice civile per la denuncia al tribunale, che rilevano irregolarità qualificate, rilevanti, gravi, in grado di causare un effettivo pregiudizio ai mercati e agli stakeholders.

Presidente Assosim